

10876

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N. 10876 Sentenza

N. 5511 di registro/A



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

2010

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.53890 del R.G.A.C.C. dell'anno 2009, decisa con lettura del dispositivo nell'udienza del 13.5.2010 e vertente

TRA

Macri Paola elett.te dom.ta in Roma, via Calcutta n.25, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Bruno che la rappresenta e difende per delega a margine dell'opposizione.

- opponente -

E

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore costituito a mezzo del funzionario delegato

- opposto -


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21 luglio 2009 il notaio Paola Macri ha dichiarato di proporre opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.90227 emesso in data 19 giugno 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e comunicato con nota n.50664 del 22 giugno 2009 a mezzo della quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.370,00.

All'opponente è stata contestata la violazione di cui all'art.1 comma 1 del DL n.143 del 3.5.1991, convertito in legge n.197/1991, per aver acquisito in trasferimento denaro contante per complessivi euro 23.500,00 senza il tramite degli intermediari abilitati.

Tale contestazione ha tratto origine dalla segnalazione dello stesso notaio il quale aveva dichiarato che, in occasione della stipula di un atto di compravendita di un immobile, aveva ricevuto dalla acquirente, tale Halilovic Fadila, la somma in contanti che era stata destinata a saldo della parcella notarile ed al pagamento delle imposte.

ESENTE DA TASSE
DI REGISTRAZIONE



Quale motivo di opposizione l'esponente ha sostenuto la propria buona fede e correttezza rilevando che il denaro ricevuto era stato quasi interamente versato per far fronte all'imposta di Registro.

Ha, inoltre, sostenuto di non essersi potuto esimere dalla stipula del contratto di compravendita alla luce della previsione di cui all'art.28 della legge notarile, nella parte in cui fa divieto al notaio di rifiutare la stipula di un negozio giuridico se non in presenza di gravi motivi, evidenziando la presenza di molti venditori provenienti da diverse parti i quali avrebbero subito pregiudizio qualora non si fosse addivenuti alla stipula del contratto.

Si è costituito il Ministero contestando la fondatezza delle tesi del ricorrente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Acquisita documentazione la causa è stata decisa con la lettura del dispositivo all'udienza del 14 dicembre 2006.

Motivi della decisione

Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 157 del 1991, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad euro 12.500,00 (già lire venti milioni).

La violazione, prevista e sanzionata dall'art. 1 del D.L. n. 143/91, ha natura formale e resta integrata dall'attività di trasferimento di denaro di importo eccedente la soglia prevista - € 12.500 - senza che ci si avvalga degli intermediari abilitati.

Il riferimento della norma al valore complessivo da trasferire chiarisce che, in coerenza con la finalità dichiarata di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, cui tende la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, con la nozione di trasferimento si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma l'insieme di tutti gli atti che siano tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare una unica operazione di movimentazione di valuta.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito.

Ciò premesso, la violazione nella norma è nel caso concreto pacifica avendo la stessa parte opponente comunicato al Dipartimento del Tesoro l'operazione con missiva del 19 febbraio 2007 effettuata *"al fine della segnalazione per l'antiriciclaggio ed antiusura"* facendo altresì presente *"che la parcella notarile e le imposte sono state pagate in contanti dall'acquirente al notaio Paola Macrì"*.

Quanto alla esclusione di responsabilità della ricorrente per errore non determinato da colpa ovvero per buona fede, si osserva che il principio posto dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Inoltre, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata l. n. 689 del 1991), assume, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato.

Nel caso in esame sono state addotte due ragioni giustificatrici della buona fede incolpevole: la prima riguarda la circostanza che il denaro ricevuto era stato quasi interamente versato per far fronte all'imposta di Registro e la seconda rimanda all'art.28 della legge notarile, nella parte in cui fa divieto al notaio di rifiutare la stipula di un negozio giuridico se non in presenza di gravi motivi, evidenziando che i molti venditori provenienti da diversi parti avrebbero subito pregiudizio qualora non si fosse addivenuti alla stipula del contratto.

La prima ragione è infondata essendo a tal fine sufficiente ricordare che, escluso ogni rilievo alla concreta destinazione che si intenda dare al denaro ricevuto, il fine cui tende la norma è quello di reprimere condotte di pericolo e, quindi, tutte le operazioni di passaggio del denaro in ammontare superiore ai limiti di legge ed al di fuori dei canali istituzionalizzati (intermediari abilitati).

Sono, inoltre, del tutto condivisibili le valutazioni espresse dalla Commissione Consultiva, previsto dal DL 23172007, nella parte in cui rileva che la particolare situazione della acquirente - la quale, come evidenziato dallo stesso Notaio in sede di audizione, aveva lo status di "nomade" il cui permesso di soggiorno era "in fase di rinnovo" ed aveva una cospicua disponibilità di denaro, anche contante - avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad un particolare scrupolo nel garantire che le operazioni connesse alla stipula del rogito fossero effettuate nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Sono poi da ritenersi del tutto insussistenti i gravi motivi palesati dal notaio il quale ha a tal fine richiamato l'art. 28 della legge Notarile. Ed, infatti - pur prescindendo dalla considerazione che proprio la norma richiamata consente al notaio di ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle

spese dell'atto (possibilità questa alla quale deve essere equiparata quella i cui gli importi siano stati depositati in violazione della normativa prevista e sanzionata dall'art. 1 del D.L. n. 143/91) - nulla risulta aver impedito al notaio di richiedere il pagamento degli importi nelle forme di legge.

E' tuttavia da ritenere che la sanzione applicata appare sproporzionata alla gravità della violazione considerando che l'accertamento del fatto è stato reso possibile solo a seguito della piena collaborazione offerta dalla opponente. Le contestazioni, infatti, risultano formulate sulla base della sola segnalazione dello stesso notaio.

Tale circostanza assume un rilievo non indifferente ai fini della graduazione della sanzione considerando la possibilità dell'amministrazione di emettere una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

Avuto, pertanto, riguardo all'entità della violazione contestata stimasi equa l'applicazione della sanzione pari al 2% per cento dell'importo trasferito.

Deve, pertanto, applicarsi per la infrazione contestata la sanzione pecuniaria di euro 470,00 ed in tali limiti deve ritenersi modificata l'ordinanza opposta.

L'effettiva incertezza della lite giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

- riduce ad euro 470,00 la sanzione amministrativa irrogata nei confronti di Macri Paola con l'ordinanza ingiunzione di pagamento n.90227 emessa in data 19 giugno 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e comunicato con nota n.50664 del 22 giugno 2009;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Roma, 13.05.2010

IL GIUDICE

(Lorenzo Pontecorvo)



Depositato in Cancelleria

Roma: E. 14 MAG 2010



IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio La

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio La

IL CAUSIDANTE C2
Dott. Antonio La